

A sostegno del ricorso, le ricorrenti fanno valere un certo numero di motivi vertenti in particolare:

sulla violazione dei principi del contraddittorio e dei diritti della difesa, nei limiti in cui la nave Marta Lucia R sarebbe stata iscritta sull'elenco INN CITT senza che il procedimento che garantisce che l'interessato sia ascoltato fosse stato rispettato;

violazione del principio di non discriminazione, in quanto la nave Marta Lucia R è stata iscritta automaticamente sull'elenco INN EU in seguito alla sua iscrizione sull'elenco INN CITT, mentre altre navi attive sul territorio degli Stati membri sarebbero state iscritte sulla lista INN EU soltanto al termine di una procedura svolta nel rispetto del contraddittorio;

sul fatto che le decisioni adottate dalla Commissione Interamericana per il Tonno tropicale sarebbero viziata da illegittimità, avendo tale Commissione ecceduto i propri poteri per essersi dotata di una funzione di informazione e di investigazione sulla preservazione della specie, e non del potere di adottare decisioni vincolanti;

e inoltre:

sul fatto che nessun elemento concreto consentirebbe di qualificare le attività di pesca della nave Marta Lucia R come attività di pesca illecite, non dichiarate e non regolamentate in senso comunitario.

⁽¹⁾ GU L 131, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2008, n. 1005, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286, pag. 1).

**Ricorso proposto il 18 agosto 2010 —
Commissione/Tornasol Films**

(Causa T-338/10)

(2010/C 288/89)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: A.-M. Rouchaud-Joët, agente, assistita dall'avv. R. Alonso Pérez-Villanueva)

Convenuta: Tornasol Films, S.A. (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Condannare la convenuta a pagare alla ricorrente l'importo di EUR 19 554,00, maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso annuo del 5 %, a partire dal 14 aprile 2009, e
- condannare la Tornasol Films, S.A. a sopportare tutte le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso ha ad oggetto l'asserito inadempimento del contratto stipulato tra la Commissione e la convenuta, nell'ambito del programma MEDIA Plus.

Il testo di detto contratto stabilisce che il beneficiario dovrà depositare un importo equivalente all'importo ricevuto a titolo di aiuto comunitario su un conto specifico in un termine di trenta giorni a partire dall'inizio della produzione, e sottoporre alla Commissione un progetto di reinvestimento di tale importo in un termine di sei mesi a partire da questo stesso giorno.

A sostegno della sua domanda la ricorrente afferma:

- che la convenuta non ha rispettato i detti obblighi contrattuali, nonostante non abbia sollevato al riguardo alcun argomento, né abbia contestato la nota di addebito inviata dalla Commissione;
- che nei casi di violazione da parte del beneficiario degli obblighi previsti nel contratto, il testo di quest'ultimo consente alla Commissione di risolverlo ed esigere la restituzione degli importi versati a titolo di contributo finanziario;
- che nonostante le diverse lettere di sollecito e di diffida la convenuta non ha restituito i fondi concessi.

Ricorso presentato il 9 agosto 2010 — Cosepuri/EFSA

(Causa T-339/10)

(2010/C 288/90)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Cosepuri Soc. coop. p.a. (Bologna, Italia) (rappresentante: F. Fiorenza, avvocato)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare il procedimento di gara nella parte in cui prevede la valutazione delle offerte economiche in seduta riservata.
- Annullare la decisione di aggiudicare la gara in favore della società ANME ed ogni atto conseguente.
- Condannare EFSA al risarcimento del danno in favore di Cosepuri.
- Condannare EFSA al rimborso delle spese legali.

Motivi e principali argomenti

Con il bando di gara spedito in data 1 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 marzo 2010, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha indetto un appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio di navetta in Italia ed in Europa per un periodo di quarantotto mesi e per un valore stimato di euro 4 000 000 stabilendo quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'onere (Doc. B). La società ricorrente ha presentato la propria offerta, ma la gara in questione è stata aggiudicata ad un'altra impresa.

Col presente ricorso, la ricorrente si oppone a questa decisione.

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione di legge sub art. 89 del regolamento (CE) n° 1605/2002 ⁽¹⁾ e la violazione del principio di buona amministrazione, trasparenza, pubblicità e del diritto di accesso per la mancata pubblicità delle operazioni di apertura delle offerte tecniche e di assegnazione dei punteggi dell'offerta economica. Si afferma a questo riguardo che il prezzo offerto non può essere considerato un'informazione riservata.

Con il secondo motivo si contesta la violazione di legge sub art. 100 del regolamento (CE) n° 1605/2002, violazione di legge sub regolamento (CE) n° 1049/2001 ⁽²⁾, violazione dell'obbligo di motivare la decisione, della trasparenza e del diritto di accesso agli atti perché è stato limitato l'accesso agli atti, successivo all'aggiudicazione, sostenendo la natura di informazioni riservate di dati quali l'offerta economica e di documenti pubblici quali le autorizzazioni delle autovetture. Si afferma a que-

sto riguardo che l'omessa indicazione del prezzo offerto dall'aggiudicatario rende gli atti privi di motivazione

Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge sub art. 100 del regolamento (CE) n° 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, la violazione del capitolato d'onere ed errore manifesto di motivazione per gli errori commessi dalla commissione di gara nella valutazione delle offerte economiche.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1)

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)

Ricorso proposto il 20 agosto 2010 — CTG Luxembourg PSF/Corte di giustizia

(Causa T-340/10)

(2010/C 288/91)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Computer Task Group Luxembourg PSF SA (CTG Luxembourg PSF) (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. M. Thewes)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

- Disporre la riunione della presente causa con la causa pendente dinanzi all'Ottava Sezione del Tribunale con il numero di ruolo T-170/10;
- annullare la decisione della Corte di giustizia 29 giugno 2010 di aggiudicare l'appalto «AO 008/2009: Supporto agli utenti dei sistemi TI e telefonici di primo e secondo livello, call center, gestione hardware end user» ad altro offerente;